

Codice A1816A

D.D. 16 settembre 2015, n. 2192

Legge Regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Demonte - Interventi selvicolturali in comune di Demonte (CN) localita' Punta Cialancia e Chiot Pampara - Istanza n. 26251/2015

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Demonte (CN), in data 11/08/2015 – assunta al Protocollo n. 42434/A1816A;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte in data 11/09/2014, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Rimboschimento di conifere	5,6900	5,6900

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R 2011 e s.m.i., il Comune di Demonte all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Demonte (CN) - Località Punta Cialancia e Chiot Pampara - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Rimboschimento di conifere	5,6900	5,6900

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Demonte	====	22	32	158,8429	5,6900

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 5,6900 ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
 - si approva il piedilista di contrassegnatura per le piante di altofusto da abbattere a partire dalla classe diametrica 30 cm;
 - si approva il n. delle piante da abbattere stimato in 548: 12 larici, 419 abeti rossi, 102 abeti rossi morti in piedi;
 - si prescrive che, qualora la martellata, da effettuarsi prima dell'inizio lavori (come previsto in progetto), differisca nel numero e nei volumi delle piante da abbattere, dovrà essere presentata apposita variante da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio forestale regionale di Cuneo;
 - gli interventi di taglio intercalare e fitosanitario dovranno rispettare il rilascio di una copertura minima pari ad almeno al 50%, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento forestale regionale vigente;
 - si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento che risulta pari a 684 mc a cui devono aggiungersi ca. 68 mc di ramaglie, come indicato nella richiesta di autorizzazione e nel progetto, pari al 16% ca. della provvigione media stimata (592 mc/ha); tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
 - non potranno essere abbattute le piante contrassegnate con doppia anellatura per stabilire i confini dei lotti;
 - il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
 - durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
 - il lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro tre anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 4);
 - il progetto di intervento in approvazione non prevede l'apertura di vie temporanee di esbosco ai sensi dell'art. 52 del Regolamento forestale vigente;
 - entro 60 giorni dalla conclusione dell'intero intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte la Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato;
 - ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;
 - a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Reg. for. n. 8/R 2011 e s.m.i.):
 - “1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 - 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
- b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;
- c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R 2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

Qualora si rendesse necessaria l'effettiva realizzazione di vie temporanee di esbosco, dovrà presentarsi opportuna proposta di variante, soggetta ad approvazione degli Uffici.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Gianpiero CERUTTI)